



TRIBUNALE DI CATANZARO

Decreto n. 17

PRESIDENZA

Prot. n. 1185 del 30-3-2020

Il Presidente f.f.,

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria",

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 19, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative,

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 data dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 6 marzo 2020 e successive integrazioni;

visto l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 11/2020, secondo il quale i capi degli uffici possono adottare linee guida vincolati per la fissazione e la trattazione delle udienze;

rilevato che l'articolo 83, comma 1, decreto legge n. 18/2020, ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze penali e civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con sospensione per lo stesso periodo del decorso dei termini per il commissione di qualsiasi atto;

rilevato che il rinvio delle udienze non opera per i procedimenti previsti dall'articolo 83, comma 3, decreto legge n. 18/2020;

rilevato che l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso espressamente al periodo di sospensione dei termini, *"limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa"*, la possibilità di adozione delle misure emergenziali di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), tra cui:

1 - la possibilità di celebrazione mediante collegamenti da remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e parti (lett. f)

2 - la possibilità di trattazione scritta, mediante deposito telematico di memorie, delle

udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori (**lett. h**);

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020, che da dettato le **Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19**;

ritenuto necessario fissare, per i procedimenti civili per i quali non opera la sospensione dell'attività giudiziaria, linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;

riteniamo opportuno fornire all'ufficio e all'utenza chiarimenti sulle modalità organizzative che le sezioni civili intendono adottare nel periodo di sospensione.

sentito il Presidente della Corte di Appello;

sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;

sentiti i Presidenti delle Sezioni Civili,

DISPONE

- tutte le udienze monocratiche e collegiali civili in calendario **dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**, che i giudici provvederanno a indicare alle rispettive cancellerie, ai fini della comunicazione telematica alle parti;

- fanno eccezione, e quindi saranno regolarmente tenute, le udienze nei procedimenti contemplati dall'articolo 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020, ovvero:

1. cause relative ad **alimenti o ad obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità: le nozioni di "*alimenti*" e di "*obbligazioni alimentari*" saranno intese in senso stretto, e dunque non comprensivo delle cause in cui si controverta di assegni di mantenimento o divorzili, la cui trattazione potrà eventualmente avvenire, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'ultima parte della disposizione, vale a dire previa dichiarazione di urgenza (v. successivo punto 9);
2. procedimenti **cautelari** aventi ad oggetto la tutela di **diritti fondamentali della persona** [es: cautelari ordinari e di lavoro ove si prospetti un danno imminente e irreparabile alla salute];
3. procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità** incompatibile anche con l'adozione di

provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

4. procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (**trattamenti sanitari obbligatori**);
5. procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (**interruzione della gravidanza** di donna minore o incapace);
6. procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**;
7. procedimenti di **convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento** di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea: non sono ricompresi nell'eccezione le udienze nei procedimenti ex art. 3 co. 3 *bis* e 35 *bis* D.lvo n. 25/2008, che dunque sono rinviati d'ufficio;
8. procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (**inibitorie in appello**);
9. **procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**: l'ipotesi può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni evidenziate dalle parti, dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio a interessi di rango primario equivalenti a quelli per i quali la norma espressamente esclude la sospensione [a mero titolo esemplificativo: procedimenti di separazione, divorzio o affidamento di figli naturali, ivi compresa la fase presidenziale, in cui manchi del tutto una regolamentazione, quantunque provvisoria, o venga chiesta una modifica indifferibile e urgente, il cui ritardo possa in concreto esporre a grave pregiudizio una delle parti o la prole]; in tali casi, **la dichiarazione di urgenza è fatta, su istanza di parte**, per i procedimenti pendenti, con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio, e per i procedimenti introdotti nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile, dal capo dell'ufficio giudiziario o da un suo delegato con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso.
10. **L'attività giudiziaria non sospesa sarà svolta con le seguenti modalità**, di cui il giudice farà dare avviso alle parti:
 - a. le **udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori** saranno celebrate mediante lo scambio e il deposito in telematico, entro il termine fissato dal

giudice, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Nei giudizi in cui è prevista la comparizione personale delle parti, ove queste ultime **rinuncino alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori**, l'udienza potrà essere celebrata mediante scambio di note scritte, secondo le modalità di cui sopra;

- b. le **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi **dai difensori e dalle parti** potranno essere celebrate mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (piattaforma Microsoft TEAMS). Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale;
- c. ove non fosse possibile la trattazione dell'udienza in forma scritta o da remoto secondo le modalità precedentemente descritte ai punti a) e b), l'udienza sarà celebrata in tribunale nelle forme ordinarie, ma con modalità che tengano rigorosamente conto delle esigenze di tutela sottese ai provvedimenti emergenziali in atto, ovvero: 1) rispetto delle distanze minime tra le persone; 2) fissazione di un rigido orario di inizio e fine udienza, prima del quale non sarà consentito l'accesso all'aula.

DISPONE

la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catanzaro, ai Presidenti e ai Magistrati delle Sezioni Civili, al Dirigente Amministrativo e al Direttore della cancelleria civile.

Catanzaro, 30 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

DOTT. GIUSEPPE VALEA
